Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Venerdì, 5 settembre — Numero 212

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All' Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1389 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625; convertito in legge con l'art. 4 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774, e con cui furono, tra l'altro, sospese le nomine di nuovi impiegati nell'Amministrazione dello Stato ed i concorsi relativi;

Ritenuta la necessità, in considerazione del maggior lavoro che deriva alle agenzie delle imposte dirette sui redditi dai nuovi tributi istituiti durante la guerra, di coprire al più presto i posti vacanti nel ruolo degli agenti e degli applicati;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro delle finanze è autorizzato a bandire, con le norme indicate negli articoli seguenti e con quelle da emanarsi con decreto Ministeriale, un concorso, per titoli, pel conferimento di 160 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i giovani forniti almeno di diploma di licenza liceale o di Istituto tecnico e che non abbiano oltrepassato il 35° anno di età alla data del decreto col quale è bandito detto concorso.

A parità di titoli, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra od abbiano riportato ferite in combattimento o siano insigniti di decorazioni al valore militare e, infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti, semprechè abbiano attitudine per l'ufficio pel quale sono assunti.

Art. 3.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da apposita Commissione nominata dal ministro e composta di tre membri aventi grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione o di ispettore superiore delle imposte dirette sui redditi.

Il ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguìto dalla Commissione, approva la graduatoria dei vincitori.

Art. 4.

I volontari, vincitori del concorso, non potranno conseguire la nomina ad agente, prima di avere prestato effettivo servizio per dodici mesi e di avere ottenuto la dichiarazione di idoneità da una apposita

Commissione nominata dal ministro, la quale giudicherà sulla base del servizio prestato.

Art. 5.

Ai volontari è assegnata l'indennità mensile di L 120 se prestano servizio nella residenza della loro famiglia od in quella che essi avevano anteriormente alla nomina.

Tale indennità è elevata a L. 240 mensili quando siano assegnati o trasferiti d'ufficio in sede diversa e cessa di essere corrisposta durante le missioni.

Art. 6.

Gli attuali volontari saranno nominati agenti ai posti a ciascuno di essi già riservati nel ruolo, man mano che saranno riconosciuti meritevoli della nomina a giudizio del Consiglio d'amministrazione.

Art. 7.

I posti di applicato, attualmente vacanti nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, saranno conferiti con le norme vigenti, e quelli disponibili dopo aver collocati tutti i sottufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza che vi aspirassero, nonchè i 7 vincitori nel concorso tuttora in attesa della nomina, come da graduatoria approvata con decreto Ministeriale 25 giugno 1914, n. 14854, saranno parimenti conferiti mediante concorso per titoli.

Art. 8.

Al concorso potranno prendere parte i giovani forniti almeno di diploma di licenza tecnica o ginnasiale, i sottufficiali congedati dal R. esercito e dalla R. marina, i sottufficiali congedati dalla R. guardia di finanza che non possiedono i requisiti per la nomina ad applicato d'agenzia, ed i sottufficiali della R. guardia di finanza presenti al corpo, compresi i sottobrigadieri, con non meno di dieci anni di servizio.

Il limite d'età massimo per essere ammesso al concorso, è stabilito in 38 anni alla data del decreto che lo bandisce.

A parità di titoli saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra od abbiano riportato ferite in combattimento o siano insigniti di decorazioni al valor militare od, infine, che abbiano prestato servizio militare come combattente, semprechè abbiano attitudine per l'ufficio pel quale sono assunti.

Art. 9.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da apposita Commissione nominata dal ministro e composta di tre membri aventi grado non inferiore a quello di capo sezione o d'ispettore provinciale o di agente superiore delle imposte dirette sui redditi.

Art. 10.

Le nomine dei vincitori del concorso ai posti di applicato saranno fatte a titolo di esperimento con decreto del ministro delle finanze e diverranno definitive dopo un anno di prova ed in seguito a giudizio di apposita Commissione nominata dal ministro, la quale giudicherà sulla base del servizio prestato. Durante l'esperimento godranno dello stipendio attribuito all'ultima classe degli applicati, oltre le indennità.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1514 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370, e il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 639;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto col ministro per la grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il conduttore di un fabbricato urbano o di parte di esso, servente per uso bottega, negozio, magazzino, ufficio amministrativo di qualsiasi ente pubblico, studio professionale o commerciale e rispettive dipendenze, qualora abbia adempiuto gli obblighi del contratto, ha diritto ad una proroga della locazione che può estendersi, a richiesta di lui, fino al 31 luglio 1921.

Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza unica che si verifica nel 1921, o dalla scadenza semestrale più vicina al 31 luglio.

Il locatore può negare la proroga solamente col dimostrare la necessità di occupare i locali per uso di sua personale abitazione, o per altro scopo direttamente personale, ovvero gravi speciali circostanze che giustifichino la cessazione della locazione.

Art. 2.

La proroga è di diritto. In occasione di essa il proprietario può chiedere un aumento del fitto o della pigione, non oltre la misura del quarto siccome è stabilito nel decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 639.

Anche nel caso di nuova locazione, e fino al termine stabilito nell'art. 1, l'aumento del fitto o della pigione non può eccedere la misura del quarto in confronto al precedente contratto.

Art. 3.

Le controversie a cui possono dar luogo le precedenti disposizioni sono decise dalla Commissione arbitrale istituita a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1919, n. 403, coi poteri indicati nell'ultima parte dell'art. 4 decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1478 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, per la ripartizione dell'assegnazione straordinaria di lire un miliardo, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, giusta l'art. 7 del precedente decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1698;

Ritenuta la necessità di apportare talune modificazioni alla ripartizione stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La maggiore assegnazione di cui all'art. 1, lettera *e*), del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, è accresciuta della somma di L. 10.000.000.

Sono aggiunte allo stesso articolo le seguenti lettere:

Z 27 L. 1.000.000 per la sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica, in provincia di Siracusa (art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311; art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313; articolo 6, comma *e*, in parte, e tab. *C*, lett. *e*, n. 10, della legge 22 dicembre 1910, n. 919);

Z 28) L. 100 000 per il completamento del canale deviatore delle acque del Picone allo scopo di evitare l'interramento del porto di Bari ed il ripetersi di inondazioni, a danno di quella città e delle circostanti campagne (art. 1°, lett. *F*) del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635).

Sono diminuite di L. 2.000.000 ciascuna le maggiori assegnazioni di cui alle lettere *g*) ed *h*) e rispettivamente di L 2.100.000 e di L. 5.000.000 le maggiori assegnazioni di cui alle successive lettere *r*) e *z*-26) del medesimo art. 1 del preindicato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150.

Art. 2

A parziale modificazione dell'art. 2 dello stesso decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, gli stanziamenti dei sotto segnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1919 920, sono variati come appresso:

Cap. 107. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle varie Provincie del Regno, ecc. + L. 3 820.000 in luogo di + L. 4.000 000.

Cap. 129. Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980, ecc. + L. 5.800.000 in luogo di + L. 6.000.000.

Cap. 130. Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione dei nuovi edifici da erigersi a sede del R. Politecnico di Torino, ecc. + L. 200.000.

Cap. 178. Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848, ecc. + L. 31.800.000 in luogo di + L. 40.000.000.

Cap. 179. Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del genio civile nell'interesse delle costruzioni ferroviarie + L. 100.000.

Cap. 180. Sussidi al personale governativo delle costruzioni ferroviarie licenziato + L. 100.000.

Cap. 181. Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie + L. 8.000.000.

Cap. 204. Completamento del canale deviatore delle acque del Picone allo scopo di evitare lo interramento del porto di Bari ed il ripetersi di inondazioni a danno di quella città e delle circostanti campagne (art. 1° lett. *F*) del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 + L. 30.000.

Cap. 231. Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica, in provincia di Siracusa (art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 311; art. 4°, della legge 3 luglio 1904, n. 313, e art. 6 comma *e*), in parte, e tab. *C*, lettera *e*) n. 10 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita) + L. 150.000.

Art. 3.

Le assegnazioni di cui alle lettere *r*) e *z*-16) dell'articolo 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, potranno essere impiegate sia per l'esecuzione delle opere marittime designate nelle lettere stesse, sia per l'esecuzione di altre opere marittime e forniture inerenti non previste nelle leggi di autorizzazione indicate in quelle lettere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1496 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari e per le terre liberate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1919, nella tariffa generale dei dazi doganali (testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577), sono introdotte le modificazioni risultanti dalla seguente tabella:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata — Lire in oro
229-*a*	Legno comune:		
	1° rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	tonnellata	esente
	2° squadrato o segato per il lungo	id.	3

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — FERRARIS — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 novembre 1918, n. 1721, ed il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 844;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli commerciali;

Decreta:

I prezzi massimi di acquisto per le partite di caffè esistenti nei vari porti del Regno e non ancora svincolati, nonchè quelli di cessione al Consorzio per il caffè e di rivendita al minuto sono determinati, dalla pubblicazione del presente decreto, nella misura indicata per le varie qualità e i diversi tipi in commercio nelle annesse tabelle *A* e *B*, firmato, d'ordine Nostro, dal direttore generale dei monopoli commerciali.

Roma, 18 agosto 1919.

Il ministro: TEDESCO.

A.

Prezzi di acquisto per le partite di caffè non svincolate.

QUALITA' e tipi di caffè	Prezzi per le partite arrivate	
	Entro il 6 luglio 1918	Dopo il 6 luglio 1919
Portorico fino	728 —	700 —
Id. corrente	697 —	670 —
Moka Hodeida	680 —	650 —
Id. Harrar	652 —	620 —
Salvador lavato	647 —	615 —
Id. caracolito	626 —	600 —
Id. naturale	623 —	585 —
Nicaragua naturale	578 —	550 —
Caracas lavato	631 —	590 —
Haiti trié à la main	589 —	560 —
Id. corrente	575 —	550 —
San Domingo lavato	643 —	615 —
Id. naturale	560 —	540 —
Maracaibo lavato	580 —	530 —
Porto Cabello lavato	582 —	560 —
Id. naturale	568 —	530 —
Santos prime	555 —	475 —
Id. superior	550 —	470 —
Id. good	542 —	462 —
Id. regular	530 —	450 —
Rio prime	530 —	450 —
Id. superior	526 —	446 —
Id. good	521 —	441 —
Bahia	536 —	456 —

Roma, 18 agosto 1919.

Il direttore generale dei monopoli commerciali: VILLA.

B.

Tabella dei prezzi di cessione al Consorzio e di rivendita al minuto per le varie qualità e i diversi tipi di caffè.

QUALITÀ e tipi di caffè	TABELLA dei prezzi di cessione al Consorzio e di rivendita al minuto per le varie qualità e diversi tipi di caffè	
	Per la cessione al Consorzio per °/o kg.	Per la rivendita al minuto in tutti i Comuni del Regno per °/o kg.
Portorico fino	1200 —	1550 —
Id. corrente	1150 —	1500 —
Moka Hodeida	1150 —	1500 —
Id. Harrar	1100 —	1450 —
Salvador lavato	1100 —	1400 —
Id. caracol lavato	—	—
Id. caracol naturale	—	—
Id. naturale	1050 —	1350 —
Nicaragua naturale	1000 —	1300 —
Caracas lavato	1100 —	1400 —
Haiti trié à la main	1100 —	1400 —
Id. corrente	1050 —	1350 —
San Domingo lavato	1100 —	1400 —
Id. naturale	1000 —	1300 —
Maracaibo	1000 —	1300 —
Porto Cabello lavato	1025 —	1325 —
Id. naturale	1000 —	1300 —
Santos extra prime	—	—
Id. prime	—	—
Id. superior	900 —	1200 —
Id. good	—	—
Id. caracolito	—	—
Rio extra prime	—	—
Id. prime	—	—
Id. superior	875 —	1175 —
Bahia superior	900 —	1200 —

Roma, 18 agosto 1919.

Il direttore generale dei monopoli commerciali: VILLA.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

Determinazione telegrafica 31 agosto 1919, che proroga il termine stabilito dall'ordinanza 17 giugno 1919 alleg. *A*, per la validità delle cambiali emesse nella Venezia Giulia e Tridentina secondo le leggi del cessato regime.

Il termine stabilito dall'art. 4, allegato *A*, della ordinanza 17 giugno 1919 del Comando supremo per validità delle cambiali stese su bianchette bollate cessato regime e su carta libera munita di marche da bollo, è prorogato al 31 dicembre 1919.

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Carbonara Scrivia, Cerreto Grue e Sarezzano, in provincia di Alessandria, è stato, con decreto del 30 agosto 1919, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 4 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 °/o netto (1906)	86.39	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	93.58	—

Corso medio dei cambi

del giorno 4 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 117,68 — Svizzera 170,25 — Londra 40,40 — New York 9,61 — Oro 160,18.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 6 agosto 1919 (*Continuazione*).

Presidenza del presidente BONASI.

FERRARIS CARLO. Ha qualche dubbio in proposito ai miglioramenti apportati al disegno di legge; per esempio è stato eliminato il disciplinare.

Crede che, siccome è possibile che lo Stato debba riscattare una concessione prima dello spirare del termine, sia opportuno provvedere alle condizioni di riscatto.

Crede anche che vi sia analogia tra il riscatto previsto dal Regio decreto sulle concessioni delle ferrovie alle industrie private e su quelle per l'uso di acque pubbliche.

Insiste nei suoi emendamenti.

ROLANDI RICCI, relatore. Osserva che la concessione di una ferrovia all'industria privata è la delegazione per ragioni economiche di un dovere dello Stato riguardante l'esercizio delle strade; e pertanto quando lo Stato riscatta la concessione, è naturale che esso acquisti tutto il materiale mobile. Invece nel caso della concessione per l'uso di acque pubbliche non vi è alcuna delegazione da parte dello Stato, e quindi non può ammettersi che lo Stato acquisti il materiale del concessionario.

Invita il Senato a non approvare gli emendamenti del senatore Ferraris Carlo.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici, si associa alle conclusioni del relatore.

FERRARIS CARLO, insiste anche a costo di rimanere estraneo alla votazione dei suoi emendamenti.

Avverte poi che la terminologia usata nel disegno di legge non gli sembra sempre esatta ed uniforme; per esempio ora si adopera la parola « utente » ed era la parola « concessionario ».

ROLANDI-RICCI, relatore. Dichiara che in sede di coordinamento provvederà a migliorare e ad uniformare la terminologia del disegno di legge.

POLACCO. D'accordo col senatore Ferraris Carlo propone che nel testo dell'emendamento da questo proposto dopo le parole « lo Stato applichi il disposto del comma 3° » si aggiungano queste altre « qualora esso continui lo stesso sistema di utenza ».

PRESIDENTE. Domanda se l'emendamento del senatore Ferraris Carlo così modificato, sia appoggiato.

(È appoggiato).

PANTANO, ministro dei lavori pubblici e ROLANDI RICCI, relatore. Non lo accettano.

L'emendamento del senatore Ferraris Carlo, modificato d'accordo col senatore Polacco, messo ai voti, dopo prova e controprova non è approvato.

Gli articoli 12, 12-*bis* e 12-*ter* sono approvati nel testo concordato.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Avvertimento del presidente.

PRESIDENTE. Spera che domani si possa distribuire la relazione della Commissione per la riforma del Senato e quindi di convocare il Senato fra una settimana in Comitato segreto per discuterne le proposte.

La seduta è tolta alle ore 19,15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 4 settembre 1919

Presidente del vice presidente RAVA.

La seduta comincia alle 15,5.

BIANCHI VINCENZO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Commemorazioni.

DE CAPITANI, commemora il senatore Lazzaro Frizzi, che rappresentò alla Camera il collegio di Asola per la XI e XII legislatura, ricordandone l'opera preziosa spesa a prò delle opere pie della città di Milano (Approvazioni).

PRESIDENTE, si associa alle parole pronunciate dall'on. De Capitani in onore del compianto senatore ed ex-deputato Lazzaro Frizzi, del quale ricorda le virtù e lo spirito operosamente umanitario (Vive approvazioni).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE, comunica alla Camera il risultato della votazione di ieri per la nomina di quattordici commissari per la determinazione delle circoscrizioni dei collegi elettorali:

Votanti 221.

Micheli, con voti 125 — Sacchi, 114 — Alessio, 109 — Larussa, 108 — Porzio, 96 — Calisse, 95 — Di Sant'Onofrio, 92 — Camera, 92 — Peano, 89 — Pasqualino-Vassallo, 89 — Dello Sbarba, 88 — Turati, 78 — Bianchi Leonardo, 71 — Mazzolani, 71.

Ebbero poi voti:

Celesia, 61 — Sichel, 53 — Federzoni, 52 — Landucci, 52 — Musatti, 38 — Girardini, 38 — Pietravalle, 38 — De Viti de Marco, 29 — Pala, 27 — Bouvier, 8 — Raimondo, 3 — Camerini, 2 — Cameroni 1 — Bonicelli 1 — Raineri, 1 — Pallastrelli, 1 — Cocco-Ortu, 1 — Cottafavi, 1 — Meda, 1 — Albertelli, 1 — Miliani, 1 — Salomone, 1.

Bianche, 3. Nulle, 11.

Discussione del disegno di legge per l'estensione dei diritti all'elettorato politico e amministrativo alle donne.

ROSADI, nota che anche questa proposta di legge, come la proporzionalità della rappresentanza, è una conseguenza della guerra, benchè colla guerra non sia in diretta relazione, inquantochè l'opera solerte e indefessa spiegata in ogni campo di azione dalla donna durante la guerra non risolve la questione dell'elettorato femminile.

L'oratore però non è troppo favorevole a questi atti di non richiesta liberalità in materia elettorale, notando come le donne, almeno in Italia, non abbiano dimostrato di volere questo nuovo diritto.

L'oratore però non ha nulla da eccepire in contrario.

Di fronte però ad una novità, come quella che conduce la donna al Parlamento, si domanda se non sarebbe stato più saggio procedere per gradi, distinguendo l'elettorato attivo dalla eleggibilità.

Si dichiara, ad ogni modo, contrario alla proposta di abbassare da trenta a venticinque anni il limite per l'eleggibilità della donna.

Crede pure ingiusta l'esclusione delle donne contemplate dagli

articoli 15 e 16 del regolamento sulla polizia dei costumi; poichè con questa esclusione si colpirebbe soltanto la più infelice miseria di quelle donne e non la più vasta e fortunata.

Tanto più ingiusta ravvisa siffatta esclusione, in quanto la stessa sanzione non si applica ai lenoni.

Con queste riserve e limitazioni voterà la proposta di legge, augurando che l'avvento della donna alla vita parlamentare porti tra gli artifici delle leggi un'aura di spontaneità, prudenza e gentilezza, e crei tra lo Stato ed il suo cardine primo, la famiglia, una corrente viva di simpatia e di amore. (Vive approvazioni).

CANEPA, crede che l'estensione dell'elettorato attivo e passivo alla donna sia un corollario necessario della riforma elettorale testè approvata dal Parlamento.

Crede che gli scrupoli e le riserve esposte dall'on. Rosadi debbano cedere, di fronte alla considerazione che la donna ha interessi e diritti propri, che le deve essere concesso di potere difendere direttamente.

In questo momento, poi, l'umanità ha bisogno del concorso di tutte le sue forze, anche di quelle, che finora aveva neglette, come le forze femminili, che le porteranno tesori di capacità e di bontà.

Osserva che le donne si affacciano alla vita pubblica nel momento stesso, in cui i lavoratori diventano la classe preponderante e dirigente, e vede in questa coincidenza una promessa di pace durevole nel mondo.

Non potrebbe poi consentire che si limitasse la estensione dell'elettorato ad alcune categorie soltanto di donne, perchè in tale ipotesi questa riforma costituirebbe un regresso ed un baluardo per la reazione anzichè uno strumento di progresso.

Afferma infine che la Camera deve, prima di chiudere i suoi lavori, deliberare sulle proposte lasciate in sospeso alla fine della discussione della riforma elettorale, soprattutto su quelle intese ad assicurare l'esercizio del voto a tutti i combattenti ed alla gente di mare.

Invoca in proposito precisi affidamenti dal Governo, riservandosi in caso contrario di insistere sull'articolo aggiuntivo, che a questo scopo ha proposto, con la fiducia che la Camera vorrà approvarlo. (Approvazioni).

MONTI-GUARNIERI, voterà contro questa proposta di legge, che ritiene immatura e contraria all'interesse del Paese, il quale non la desidera.

Afferma che anche la maggioranza della Camera è intimamente contraria alla estensione del voto alle donne, pur preparandosi a darle voto favorevole.

La donna ha un solo regno nella vita: quello della famiglia, cui deve essere riservata la sua benefica attività. (Interruzioni alla estrema sinistra).

Non si meraviglia del fervore, con cui i partiti estremi sostengono la riforma, poichè da questa essi hanno tutto da guadagnare; lamenta però che sia stata portata all'approvazione della Camera senza sufficiente preparazione e senza i necessari temperamenti.

Crede infatti che la concessione dell'elettorato dovrebbe almeno essere limitata alle donne di 30 anni, e che abbiano conseguito la licenza complementare o pagano 25 lire d'imposta.

Ha poi proposto anch'egli di sopprimere il capoverso dell'art. 1 concernente la esclusione delle donne contemplate dagli articoli 15 e 16 del regolamento sulla polizia dei costumi.

Trova altresì eccessiva la facoltà data dall'art. 4 al Governo di conferire ai Regi commissari per le amministrazioni comunali disciolte i poteri dei Consigli comunali, e di affidare ad un solo Regio commissario l'amministrazione di più Comuni, quando la facilità delle comunicazioni ed altre circostanze lo consentano.

Si compiace, infine, che il Governo mostri di non volere insistere nella proposta di estendere, in questa sede, il sistema proporzionale alle elezioni amministrative; mentre su questo argomento potrà deliberare con maggior ponderazione la futura legislatura. (Approvazioni).

MEDA, avrebbe parlato contro l'art. 3 del testo governativo, in quanto non ammette che l'applicazione della proporzionale alle elezioni amministrative, e specialmente alle comunali, possa farsi con semplice estensione dei criteri adottati per le elezioni politiche. Occorre una legge speciale e diversa, della quale il Parlamento non può spogliarsi con una delegazione legislativa.

Si rallegra quindi che il Governo non insista nell'art. 3, anzi espressamente lo ritiri.

Quanto all'art 4, che il Governo mantiene, l'oratore può consentirlo, tranne che nella parte in cui si vorrebbero conferire a Regi commissari i poteri dei Consigli comunali. È un eccesso peri coloso, ed è anche un provvedimento inutile di fronte all'ultim capoverso dell'art. 317 della legge comunale e provinciale. (Appro vazioni).

MILIANI, non trova giustificate le opposizioni al disegno d legge espresse da un precedente oratore, il quale ha rievocato con tro l'elettorato femminile vecchi pregiudizi ormai completament oltrepassati.

Non può infatti contestarsi che durante la guerra la donna h acquistato nelle opere del lavoro in tutti i rami della umana at tività la preparazione necessaria per entrare nella vita politica.

È pertanto completamente favorevole alla concessione dell'elet torato alle donne senza alcuna limitazione.

Vorrebbe quindi soppressa la limitazione contenuta nel second comma dell'articolo primo.

Confida che la Camera approverà il disegno di legge, convint che la donna saprà anche nella vita politica spiegare quell'oper intelligente e feconda di bene, che va spiegando in tutte le altr forme della sua benefica attività. (Bene!).

COTTAFAVI, si compiace che non si insista sulla estensione d sistema proporzionale alle elezioni amministrative; ma fa vo perchè si risolva la complessa questione del mandato ammini strativo.

TURATI, constata con compiacimento come il sentimento genera della Camera sia favorevole al disegno di legge. Nè crede inoppo tuna o intempestiva in questo momento la concessione dell'ele torato alle donne, anche se essa non debba essere applicata per prossime elezioni.

La riforma è oggi matura, e rappresenta un atto doveroso giustizia, soprattutto verso la donna lavoratrice, che durante guerra ha saputo sostituire l'uomo in tutti i rami dell'attività ec nomica e sociale.

Non hanno quindi consistenza i dubbi manifestati dall'onorev Monti-Guarnieri; nè può aver fondamento l'idea da lui accenna del voto alle donne in ragione del senso e della cultura.

Nota che mentre con l'elettorato si intende dare alle donne anc l'eleggibilità, ciò non è esplicitamente detto nel testo del diseg di legge.

Crede quindi necessaria una aggiunta in questo senso nell'ar colo 1.

Si associa agli onorevoli Rosadi e Monti-Guarnieri nel chiede la soppressione del capoverso dell'articolo 1, che con un princi antigiuridico e impolitico e sanzionando una profonda iniquità classe, contro cui l'oratore protesta come uomo e come socialis esclude dall'elettorato le donne contemplate dal regolamento a legge di pubblica sicurezza.

Non è giusto segnare con un marchio di inferiorità la parte infima del mal costume femminile, quando non è possibile colp tante altre forme non meno dolorose di degradazione sociale, che maschili, e di gran lunga più colpevoli.

La disposizione, del resto, presenta altresì gravissime diffic di applicazione pratica, e si risolve in una nuova forma di per cuzione contro chi è più indifeso nella nostra costituzione soci

Si augura pertanto che una siffatta iniquità non sarà sancita una legge italiana. (Applausi all'estrema sinistra — Molte cong tulazioni).

ALESSIO, convertitosi al voto alle donne dopo profonda pon razione, rileva che, se la Camera non ha largamente partecip alla discussione del disegno di legge, si è perchè essa non ha immediata importanza politica, in quanto non è di immediata tuazione.

Non trova giustificate le opposizioni al disegno di legge espresse dall'onorevole Monti-Guarnieri.

La tendenza della struttura politica moderna è di vedere sempre più attenuarsi gli elementi ideali, che costituiscono la base morale della vita moderna.

Ora nella vita della donna prevalgono, più che in quella dell'uomo, i sentimenti altruistici; epperò, ammettendo la donna alla vita politica, si favorisce in questa l'ingresso di un importante elemento di idealità.

Nè è fondato il timore di contrasti nel seno della famiglia.

Questa preoccupazione poteva esistere quando l'ordinamento familiare aveva carattere patriarcale, con la completa soggezione al marito ed al padre della donna e dei figli.

La tendenza odierna è, invece, di avvicinarsi sempre più al tipo della famiglia anglo-sassone, in cui la donna ha una personalità uguale a quella dell'uomo.

Con questa riforma pertanto si favorirà tale tendenza, e si contribuirà così al perfezionamento dell'assetto della famiglia.

Del resto, in un momento in cui si vuole attuare la uguaglianza, il diniego del voto alla donna rappresenterebbe la più stridente sperequazione delle classi.

Nella assemblea legislativa la donna si occuperà con particolare sollecitudine di quei problemi legislativi, della più grande importanza, che riguardano l'ordinamento familiare, la protezione della infanzia, e tutte le questioni di moralità, di cultura.

E la presenza della donna nell'assemblea legislativa non potrà temperare l'asprezza dei dibattiti parlamentari.

La riforma è ormai matura; poichè non dobbiamo dimenticare che durante la guerra la donna di tutte indistintamente le classi sociali è stata mirabile esempio di attività, di operosità e di bene e ha dato splendidi esempi di sacrificio e di lavoro (Approvazioni).

L'oratore non può pertanto approvare il concetto dell'on. Monti-Guarnieri di concedere il voto solo alle donne che abbiano speciali requisiti di cultura o di censo.

Crede, invece, che si farebbe opera utile se si stabilisse, almeno in linea transitoria, sull'esempio inglese, a trent'anni il limite di età.

Conclude affermando che la Camera con questa legge compie una riforma importantissima, che merita il plauso di tutto il paese (Vive approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

MICHELI, in nome anche de' suoi amici del partito popolare, dichiara che voterà a favore della proposta di legge.

Afferma che il diritto della donna al voto non ha la sua base soltanto nelle benemerenze, che la donna si è acquistate durante la guerra, ma è un portato logico e legittimo di quella condizione di uguaglianza, che è doveroso riconoscere alla donna nella vita politica e amministrativa del paese.

In tutte le manifestazioni della vita sociale la donna ha da tempo acquistato influenza e diritto di rappresentanza; sarebbe grave torto tenerla ancora lontana dalle più alte e nobili lotte, che interessano la vita ed il progresso della nazione.

La base di questa riforma è nel contributo, che alle nuove necessità sociali ha dato la donna nella produzione e nel lavoro. Le donne, che si tengono fuori di questo campo, rinunciano spontaneamente al nuovo ufficio, che la proposta di legge affida alle donne; ufficio che tende a conferire a queste dignità, autorità e grandezza.

Per questa fondamentale ragione si dichiara favorevole alla disposizione contenuta nel secondo comma del primo articolo, che esclude dal diritto di voto le donne di cui è parola nel regolamento sulla polizia dei costumi. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Contro le affermazioni dell'on. Turati, che fece quasi l'apologia dell'amore venale, dichiara, in nome delle più alte tradizioni della morale cristiana, che la donna ha la missione non di abbassare, ma di elevare la umanità fino alle più nobili e pure espressioni della santità degli affetti. (Interruzioni all'estrema sinistra — Commenti).

Venendo all'articolo secondo non ammette che, concedendosi ora il voto alle donne, queste debbano essere escluse dal partecipare ai prossimi comizi elettorali. Che se all'uopo fosse necessaria una breve proroga delle elezioni, l'oratore non vedrebbe in ciò un grave inconveniente.

Contro la difficoltà che si oppone circa la formazione delle liste elettorali, osserva che si potrebbero escogitare espedienti per formarle entro un periodo molto breve di tempo, come è già stato fatto in altre nazioni.

Se ciò non si ritenesse praticamente possibile, vorrebbe però che almeno le madri e le vedove dei nostri gloriosi caduti in guerra potessero prendere parte ai prossimi comizi elettorali, sì da dare a questi una maggiore autorità e solennità.

Raccomanda questa sua proposta alla Commissione.

Osserva poi che l'applicazione della rappresentanza proporzionale alle elezioni amministrative non può essere deferita al potere esecutivo, ma deve costituire oggetto di una nuova proposta di legge che la Camera deve poter discutere e approvare.

Conclude affermando che, col votare questa proposta di legge, la Camera farà opera di giustizia verso il ceto femminile e renderà ancora più completa la nostra legislazione elettorale. (Approvazioni).

CICCOTTI, invitato ad intervenire nella discussione dall'onorevole Turati, si guarderà dal contribuire a convertire questo dibattito politico in una discussione accademica.

Non ripeterà gli abusati argomenti d'ordine sentimentale, che si sogliono opporre al voto alle donne.

Afferma che la donna in Italia non desidera il diritto di voto e non è preparata ad avvalersene utilmente pel paese.

Non solo, ma di fronte alle recenti riforme è necessario che il corpo elettorale mascolino si organizzi razionalmente prima di ingrossarne le file con molti milioni di donne.

Una così grave riforma che muta radicalmente l'aspetto e la compagine nel corpo elettorale, non crede possa essere tradotta in atto da un'assemblea moritura, i cui poteri furono già prorogati oltre i limiti stabiliti dallo Statuto.

Mentre la legge sulla proporzionalità della rappresentanza tende a distinguere e organizzare i partiti, l'ammissione delle donne al voto non potrà che raggiungere l'effetto opposto accrescendo l'equivoco e la confusione.

Ritiene che a proposito di questa riforma siasi verificata una specie di concorrenza demagogica, non lodevole fenomeno che anche altre volte si è verificato e che non contribuisce ad accrescere il prestigio del Parlamento.

Questa riforma potrà essere approvata in altro tempo e con le debite forme.

Per ora l'oratore non crede che sia sufficientemente matura.

Ed è perciò contrario al disegno di legge. (Approvazioni — Congratulazioni).

Presentazione di disegni di legge.

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali e reali 5 gennaio 1919, n. 82; 24 aprile 1919, n. 719; 8 maggio 1919, n. 811; 6 luglio 1919, n. 1239; 14 agosto 1919; 2 marzo 1919, n. 406; 20 febbraio 1919, n. 499; 12 giugno 1919, n. 1008; 29 settembre 1918, n. 1566, 27 ottobre 1918, n. 1782; 5 ottobre 1918, n. 1775; 17 marzo 1919, n. 823; 13 aprile 1919, n. 610; 22 aprile 1919, n. 615; 15 maggio 1919, n. 813; 19 giugno 1919, n. 1090; 19 giugno 1919, n. 1158; 6 luglio 1919, n. 1186; 6 luglio 1919, n. 1387; 8 luglio 1919, n. 1356 riguardanti la pubblica istruzione;

Nuova sistemazione organica del personale delle Biblioteche governative;

Riforma organica del personale delle segreterie e delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

FERRARIS, ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari, presenta il seguente disegno di legge:

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dell'industria, commercio e lavoro.

TEDESCO, ministro delle finanze, presenta il seguente disegno di legge:

Modificazioni ai ruoli organici del personale del Ministero delle finanze, delle Intendenze di finanza e di altri uffici provinciali dell'Amministrazione finanziaria.

SECHI, ministro della marina, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, portante provvedimenti per le navi asilo;

Conversione in legge del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze dei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della R. marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali;

Conversione in legge del R. decreto 10 agosto 1919, n 1419, che modifica alcuni articoli del decreto-legge Luogotenenziale numero 1352, del 9 agosto 1917, relativo al reclutamento degli ufficiali del corpo di Commissariato militare marittimo e del decreto Luogotenenziale, n. 1810, del 28 ottobre 1917;

Conversione in legge del R. decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della R. Marina.

Conversione in legge del R. decreto--legge 10 agosto 1919, numero 1469, portante provvedimenti a favore del personale civile tecnico della R. marina.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1919, numero 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della R. marina.

Conversione in legge del R. decreto 10 agosto 1919, n. 1475, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo di ufficiali inferiori di vascello di complemento e della riserva navale.

Conversione in legge del R. decreto 10 agosto 1919, n. 1?74, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della R. marina.

Conversione in legge del R. decreto 10 agosto 1919, n. 1468, relativo alla riammissione in servizio di ufficiali superiori della riserva navale.

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del corpo R. equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del genio navale ».

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1471, recante provvedimenti per l'avanzamento dei sottufficiali del corpo R. equipaggi.

Riordinamento del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dipartimentale della R. marina.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del corpo musicale della R. marina.

Interrogazioni e interpellanze.

AMICI GIOVANNI, segretario, ne dà lettura.

La seduta termina alle ore 18,30.

CRONACA ITALIANA

Ai nostri soldati. — Salutata dal sindaco comm. Apolloni e da alcuni assessori municipali, la brigata Cuneo, gloriosa negli annali del nostro esercito, ha lasciato l'altro ieri Roma, seco portando quella bandiera che rifulse nelle battaglie per la patria.

*** Nel pomeriggio di ieri, acclamato da gran folla, è giunto a Roma il 3° battaglione del 2° bersaglieri. Erano ad attendere i valorosi soldati alla stazione di Trastevere le autorità militari e civili, le rappresentanze dei corpi del presidio e gran folla acclamante che accompagnò il battaglione alla caserma a San Francesco a Ripa tra continui applausi.

Venezia al generale Diaz. — Con solenne, degna cerimonia, ieri Venezia ha consegnato una spada d'onore al generale Diaz, nel gran cortile del Palazzo ducale, adorno di bandiere, di arazzi e di trofei bellici.

La gran folla degli invitati, delle varie rappresentanze, ecc., acclamò con entusiasmo l'apparire del generale.

Parlarono applauditissimi il comm. Castellani e il sindaco che, tra la più viva emozione, porse la spada nelle mani del generale Diaz profondamente commosso, e l'on. Fradeletto chiudendo il discorso con un triplice grido di: « Viva il Re! Viva l'esercito! Viva il glorioso condottiero! ».

Vivamente commosso il generale Diaz pronunziò un discorso interrotto da applausi e coronato da acclamazioni.

L'esercito per l'agricoltura. — Il Comando supremo ha pubblicato, di questi giorni, una relazione sull'opera prestata dall'esercito a favore dell'agricoltura nelle terre liberate e redente.

I dati esposti nella relazione dimostrano quale importanza ebbe il contributo dato dall'esercito per il risorgere dell'agricoltura nelle terre liberate; e da essi l'opera pacifica dell'esercito appare veramente degna di essere ricordata a fianco delle più belle gesta militari.

Infatti in pochi mesi, dal novembre 1918 al luglio 1919, per opera dell'esercito, forte e costante nelle opere di pace come in quelle di guerra, le regioni che la guerra e l'invasione avevano devastate potevano iniziare vigorosamente la loro rinascita.

Necrologio. — Ieri, a Milano, ove dimorava da molti anni, è morto l'on. avv. comm. Lazzaro Frizzi, senatore del Regno.

Nato a Trieste per la quale ebbe sempre un palpito augurale di ritorno alla madre patria, nel febbraio del 1838, si stabilì giovanissimo in Lombardia dove esercitò valentemente l'avvocatura e partecipò alla vita pubblica riverito e stimato. Fu deputato al Parlamento nazionale, in rappresentanza del Collegio di Asola (Mantova), durante le legislature XI e XII. Nel dicembre 1914 venne nominato senatore del Regno.

Marina militare. — Gli allievi della R. Accademia navale, giunsero l'altrieri ad Atene, a bordo della *Vespucci*, oggetto di grandi cortesie.

Invitati dai loro colleghi della Accademia navale di Atene, visitarono la città, accolti ovunque con affettuose cordiali manifestazioni improntate al più simpatico cameratismo.

Aeronautica. — Un apparecchio « Newport-Macchi » pilotato dagli aviatori Busio e Caretti è giunto felicemente, ieri a Varese, proveniente da Barcellona.

Il volo è stato compiuto in 5 ore e 50' senza scalo.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

CAPE-TOWN, 3. — Il generale Smuts ha costituito il nuovo Gabinetto. Tutti i ministri già in carica continuano nelle loro funzioni.

WASHINGTON, 4. — Il presidente Wilson ha firmato il decreto che nomina Pershing generale a vita.

ZURIGO, 4. — Si ha da Varsavia: Giunge notizia che in Alta Slesia aeroplani tedeschi hanno bombardato a più riprese la città di Sosnowiec. Si hanno a deplorare parecchi feriti. Nella città regna grande agitazione.

Anche sulla frontiera sud furono lanciate bombe nei dintorni di Strumien, nella Slesia di Teschen, con danni ai fabbricati.

Forti nuclei di avamposti tedeschi hanno bombardato gli insorti in territorio polacco fra Piotrowicze e Zebrzydowice. Furono attaccati e respinti senza perdite da parte dei polacchi.

Continuano combattimenti con esito favorevole per gli insorti. I treni notturni da Kattowice Mitow a Missiowice furono dovuti fermare.

PARIGI, 4. — Il Consiglio supremo ha deliberato l'invio alla Romania di una nota molto esplicita e ha incaricato Sir George Clark, alto funzionario del Ministero degli esteri inglese, di recarsi a Bucarest per presentare al Governo romeno tale nota.

Il Consiglio supremo degli alleati ha deciso di accordare alla Delegazione austriaca un termine supplementare di due giorni per la risposta alle condizioni definitive degli alleati.

La Commissione senatoriale per gli affari esteri ha approvato all'unanimità le conclusioni della relazione Bojgeols sul trattato di pace con la Germania.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.